



COMUNE DI PIEGARÒ

(Provincia di Perugia)



Area Tecnica Governo del Territorio e OO.PP.

✉ Piazza Matteotti, 7 - 06066 PIEGARÒ

C.F. 00448170548 - ☎ (075/8358936)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 08/2019/AP

Art. 146, comma 8 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive mm. e ii.

Pratica Ambientale n. 070/2019

COMUNE DI PIEGARÒ
Prot. n. 012958-P
Data 30-12-2019
class. 06-3



LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI TUTELA PAESAGGISTICA

VISTA l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 08.07.2019 ed acquisita al protocollo comunale al n. 0006931, dalla Società **VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE Soc. Coop. a.r.l.**, con sede in Piegario, Voc. Ringraziata 1[^], n° 57 (P.Iva: 00161060546), *Presidente e legale rappresentante* Sig. **Gallo Bruno**, residente in Corciano, Frazione Ellera, Via Sinisgalli, n° 9, volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per il seguente intervento: **modifica copertura capannoni esistenti con parziale sopraelevazione per potenziamento impianto trattamento rifiuti**, ubicati in Piegario, Vocabolo Ringraziata, censiti catastalmente al foglio n° 8, particella n° 29, in conformità al progetto presentato a firma dell'Ing. **Tenerini Andrea** (Codice fiscale: TNRNDR76A05C744L);

VISTO il vigente strumento urbanistico di questo Comune - P.R.G. parte strutturale, definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n° 91 del 15/12/2005 ed il P.R.G. parte operativa, definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n° 92 del 15/12/2005, il quale classifica le aree all'interno della quale si pone l'intervento in "zona per attività industriali e artigianali - D1", sottoposta ai seguenti vincoli:

- vincolo di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lettera c) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e successive mm. e ii., ricadendo, l'immobile in oggetto, entro la distanza di ml. 150 dal Fiume Nestore, ambito tutelato per legge;
- vincolo sismico di cui alla legge 2/2/1974, n° 64 e successive mm.ii..

Sulla stessa area, ai sensi dell'art. 34.1 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - parte operativa, sono consentite attività produttive di tipo industriale e artigianale, comprese quelle insalubri. Ai sensi del suddetto articolo, nelle aree D1 già edificate e individuate come zone D nel precedente P. di F., o con la presenza di opere di urbanizzazione idonee e funzionali, gli interventi ammessi sono autorizzati mediante rilascio di apposito titolo abilitativo diretto. Lo stesso articolo prevede inoltre che per i silos, serbatoi, camini e volumi tecnici per l'alloggiamento dei macchinari non vige alcun limite di altezza degli edifici.

VISTE le vigenti N.T.A. del P.R.G. parte strutturale e parte operativa, dalle quali si evince che gli interventi da realizzare risultano consentiti e compatibili con quanto consentito per gli ambiti in cui ricadono;

VISTO l'art. 111 della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, il quale stabilisce che le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167, 168 e 181 del D.Lgs. n° 42/2004, sono esercitate dai Comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n° 42/2004;

VISTO l'art. 112 della L.R. 21 gennaio 2015, n° 1, secondo il quale è previsto che i Comuni istituiscano la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, alla quale sono conferiti i compiti indicati dallo stesso articolo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 08/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono modificati gli artt.13 e 14 del Regolamento Edilizio Comunale, relativi rispettivamente alla istituzione della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, ed alle attribuzioni e funzionamento della stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono nominati i componenti della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, tra cui due esperti in materia di beni ambientali, quali membri effettivi;

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, nonché il Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n° 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 08 febbraio 2010, n° 203, con la quale sono stati approvati gli elenchi degli Enti in possesso e non dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n° 42/2004, includendo il Comune di Piegara tra gli Enti in possesso di tali requisiti;

VISTA la Parte Terza del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002, n. 137", nonché il Decreto Legislativo 24/03/2006, n. 157, recante "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, in relazione al paesaggio", il Decreto Legislativo 26/03/2008, n. 63, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, in relazione ai beni culturali";

VISTO che ai sensi dell'art. 142, comma 1 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 42/2004, e successive mm. e ii. ricadendo, l'area interessata dalle opere in progetto, è sottoposta a vincolo di interesse paesaggistico essendo ricompresa entro la fascia di ml. 150 dal Fiume Nestore, ambito tutelato per legge;

CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra esposto e della natura del vincolo, le opere in progetto non rientrano tra i limiti previsti dall'art.38, comma 6 del P.T.C.P.;

VISTA la Legge Regionale 24/03/2000, n. 27, di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.);

VISTO il Piano di Bacino del Fiume Tevere II° Stralcio per il Lago Trasimeno - P.S.2, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002;

VISTI i criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni della variante di adeguamento al P.U.T. (L.R. n. 27/2000) del Piano di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002, con particolare riferimento agli articoli 38 e 39, Capo V°, prescrizioni del P.T.C.P., i cui contenuti stabiliscono la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

VISTE le disposizioni delle N.T.A. del PRG Parte Strutturale e Parte Operativa, che recepiscono integralmente le prescrizioni dettate dal P.T.C.P.;

VISTO il Decreto Legislativo 03/02/1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le disposizioni sindacali assunte ai sensi dell'art. 6 della legge 15/05/1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito in ultimo dall'art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con cui vengono assegnate le responsabilità degli Uffici al fine dell'adozione dei relativi procedimenti amministrativi;

PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche secondo la disciplina del Cap IV, Parte III, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come sostituito in ultimo dall'art. 2 del Decreto Legislativo 26/03/2008, n. 63, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, in relazione al paesaggio", riguardante anche i procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non sono ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione;

PRESO ATTO della completezza della documentazione progettuale rimessa dalla ditta e ritenuta conforme e adeguata a quanto previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, dall'allegato "A" del P.T.C.P. e dalla D.G.R. 25.06.2004, n. 887;

Tutto ciò premesso si relaziona quanto segue:

- Inquadramento territoriale - Tipologia dell'intervento:

Al fine della valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi previsti, si specifica che gli stessi riguardano la modifica di una porzione della copertura dei capannoni esistenti per il potenziamento dei macchinari e dei sistemi di trasporto del prodotto lavorato, quali nastri, ai fini di potenziare l'attività esistente anche con macchine innovative e con prestazioni migliori, il tutto a servizio dell'impianto di cernita e recupero dei rifiuti trasformandoli in "sabbia di vetro", riutilizzabili quale materia prima all'interno dei forni fusori della Vetreria, per la produzione di prodotti in vetro destinati al mercato nazionale ed internazionale.

L'Azienda è ubicata lungo la S.R. n° 220 Pievaiola, in prossimità di Piegara capoluogo e del Fiume Nestore ma posta ad una quota più alta di circa 7 mt. rispetto alla suddetta strada. Le opere in progetto fanno parte di un contesto industriale edificato a più riprese; i primi immobili sono stati realizzati intorno all'anno 1968 e successivamente nel corso degli anni, in funzione delle aumentate potenzialità ed esigenze dell'azienda, legate in particolare modo all'andamento ed alle richieste dei mercati.

- Descrizione caratteristiche e grado di incidenza dell'intervento:

Come sopra evidenziato, le opere previste in progetto consistono nella modifica di una porzione di copertura di un capannone esistente destinato ad impianto di cernita e recupero rifiuti, consistente in una sopraelevazione della stessa copertura per la creazione di spazio per l'installazione di macchinari atti a migliorare la produzione svolta all'interno ed anche per consentire l'accesso al personale addetto alla manutenzione dei macchinari rispettando tutte le norme in materia di sicurezza, realizzando altresì una scala in ferro esterna al capannone. Il capannone interessato dall'intervento fa parte di un complesso di tre edifici esistenti, regolarmente autorizzati nel corso degli anni.

Nel dettaglio le opere previste sono le seguenti:

- La porzione di copertura sarà sopraelevata per un'altezza media di circa ml. 2,82, in quanto la nuova copertura realizzata in leggera pendenza che sarà nel punto minimo pari a ml. 2,40 e nel punto massimo pari a ml. 3,25 ed investirà una superficie pari a circa mq. 400,00.
- La struttura sarà realizzata in pannelli in acciaio a protezione multistrato di colore grigio e saranno sorretti da arcarecci.

RILEVATO:

- che la modifica della copertura è necessaria per l'alloggiamento dei macchinari da installare per implementare l'attività dell'azienda e per la manutenzione degli stessi è necessario garantire l'accesso al personale addetto rispettando le norme di sicurezza;
 - che la porzione di copertura che subirà la parziale sopraelevazione fa parte di un capannone esistente e regolarmente autorizzato, in ultimo con autorizzazione paesaggistica n° 06/2016/AP del 18/10/2016 e con permesso di costruire n° 02/2017 del 04/01/2017;
 - che le opere medesime risultano conformi a quanto consentito dall'art. 34.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. parte operativa di questo Comune;
 - che le stesse sono inserite in un contesto industriale consolidato dove esistono altre costruzioni di simile tipologia;
 - che le opere in progetto non vanno ad incidere negativamente nell'ambito tutelato in quanto la zona si trova in un contesto già compromesso, trattandosi di un'area industriale edificata e consolidata da molti anni, ed essendo, tutto l'insediamento, posto ad una distanza di 70 ml. circa dalla riva del Fiume Nestore, ed a monte della strada regionale Pievaiola che rappresenta il punto di massima frequentazione, ad una quota di circa 7 metri più alta della quota della stessa strada e quindi poco visibile dalla medesima;
 - che all'interno dell'area di proprietà della Società richiedente esistono vaste aree destinate a verde privato con la presenza di numerose alberature adulte, ed anche nella parte posta a confine con la strada regionale Pievaiola, dove alcuni anni fa sono stati realizzati muri di sostegno sia in c.a. che mediante terra armata, esistono numerose essenze arboree che ne mitigano significativamente l'impatto;
 - che le opere nel loro insieme, per i motivi sopra esposti, non compromettono sostanzialmente lo stato dei luoghi e che quindi con gli interventi in programma non si ravvisano elementi paesaggistici negativi tali da ritenere che con l'esecuzione dei lavori in progetto possano essere alterate le visuali dei luoghi protetti;
 - che le opere in progetto risultano conformi anche sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico in quanto le stesse non determinano alcun aumento di superficie coperta ma solamente di volume tecnico.
- **Verifica Compatibilità:**
- che dal punto di vista paesaggistico-ambientale l'intervento nella sua globalità si ritiene ammissibile, non ravvisando alcun elemento negativo che con l'intervento possa influire sia sui fattori estetici sia su quelli paesaggistico-ambientali e di godibilità delle visuali;
 - che sono presenti nella zona alberature autoctone di alto e medio fusto lungo il crinale della scarpata presente ai piedi del complesso degli immobili;

PRESO ATTO:

- delle verifiche, degli accertamenti e delle valutazioni di carattere paesaggistico svolte in fase di esame istruttorio da parte di questo Ufficio, come sopra esplicitate;
 - della conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici;
 - di quanto risulta dalla relazione paesaggistica redatta da professionista abilitato ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, dalla quale emerge che gli interventi in programma, in considerazione anche del contesto in cui ricadono, non determineranno sostanziali conseguenze negative sull'aspetto dei luoghi;
 - del parere della **Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio** nella seduta del 06.09.2019, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., la quale ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni volte ad ottenere un migliore inserimento dell'intervento nell'ambito tutelato:
 1. Le opere in progetto dovranno essere realizzate con materiali di colorazione appropriata al loro inserimento con le costruzioni esistenti ed all'ambiente circostante, utilizzando materiali "non riflettenti";
 2. Dovranno altresì essere rispettate le norme di cui alla legge n° 64/74 e s.m.i. e della L.R. n° 1/2015 in materia antisismica.
- che in riscontro alla nota prot. n° 0011347 del 06.11.2019, con la quale questa Amministrazione Comunale ha trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria la documentazione di cui alla pratica paesaggistica n° 070/2019 in oggetto, con i relativi elaborati tecnici, accompagnata da una "relazione tecnica illustrativa" acclarante gli accertamenti e le verifiche sopra richiamate, svolte dagli uffici in fase di istruttoria preliminare, comprensiva del parere della

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nonché dalla "Proposta di Provvedimento" relativo ai lavori in oggetto, al fine di acquisire il prescritto parere vincolante, previsto ai sensi del comma 5 dell'art.11 del D.P.R. 13/02/2017, n° 31, da espletarsi entro 45 giorni dal ricevimento degli atti,

- che la sopracitata documentazione è pervenuta alla medesima Soprintendenza in data 11.11.2019 come da avviso di ricevimento trasmesso a questo ente;
- che medesima Soprintendenza con nota prot. n° 9329675 del 19.12.2019, acquisita al protocollo comunale in data 19.12.2019 al n° 0012710, si è espressa nei seguenti termini:

.....Omissis.....

"Vista la Relazione Tecnica Illustrativa dell'Amministrazione comunale di cui all'oggetto;

Esaminata la documentazione progettuale allegata a detta relazione;

Considerato che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 06.09.2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, questo Ufficio esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica del progettato intervento con le seguenti prescrizioni:

Si prende atto e si confermano le prescrizioni impartite nella istruttoria tecnica comunale;"

.....Omissis.....

Atteso, per quanto sopra esposto, che con l'esecuzione dei lavori progettati non viene alterato sostanzialmente il caratteristico aspetto della zona sottoposta a tutela, conformemente al parere vincolante reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con nota prot. n° 9329675 del 19.12.2019, acquisita al protocollo comunale in data 19.12.2019 al n° 0012710, sopra richiamato;

Conformemente alle motivazioni tutte sopra espresse, in riguardo alla compatibilità paesaggistica ed alla conformità con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici dell'intervento proposto;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, e ss.mm.ii, la Ditta: **VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE Soc. Coop. a.r.l.**, con sede in Piegara, Voc. Ringraziata 1^, n° 57 (P.Iva: 00161060546), Presidente e legale rappresentante Sig. **Gallo Bruno**, residente in Corciano, Frazione Ellera, Via Sinisgalli, n° 9, ad eseguire i lavori di: **modifica copertura capannoni esistenti con parziale sopraelevazione per potenziamento impianto trattamento rifiuti**, ubicati in Piegara, Vocabolo Ringraziata, censiti catastalmente al foglio n° 8, particella n° 29, in conformità agli elaborati di progetto, purché conformi allo strumento urbanistico vigente, alle norme urbanistico - edilizie, alla vigente normativa per le zone sismiche, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi:

1. Le opere in progetto dovranno essere realizzate con materiali di colorazione appropriata al loro inserimento con le costruzioni esistenti ed all'ambiente circostante, utilizzando materiali "non riflettenti";
2. Dovranno altresì essere rispettate le norme di cui alla legge n° 64/'74 e s.m.i. e della L.R. n° 1/2015 in materia antisismica.

DISPONE

- di trasmettere, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42, la relativa Autorizzazione unitamente a copia del parere, reso dal Soprintendente nel corso del procedimento, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, alla Regione dell'Umbria e all'Ente Parco, qualora l'intervento ricada nel suo territorio, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza di rispettiva competenza.

I lavori e/o le opere autorizzate non potranno essere intrapresi/e, senza il rilascio del prescritto titolo abilitativo edilizio.

L'autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42 e ss.mm.ii., è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di **cinque anni** dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori, ovvero il loro completamento, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Piegara, li 30 dicembre 2019

LA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

(Dott. Ing. Francesca Vincenti)

